

## Protocollo d'intesa

tra

**CRS4 S.r.l.** uninominale  
con sede in Località Piscina Manna – Edificio 1 – 09050 – Pula (CA)  
rappresentato dal Prof. Giacomo Cao, in qualità di Amministratore Unico (**anche  
“CRS4”**)

e

**Italgas S.p.A.**  
con sede in Milano, via Carlo Bo 11 – 20143 – Milano  
rappresentata dal Direttore Sviluppo Commerciale Pier Lorenzo Dell'Orco (di seguito  
anche **“Italgas”**)

(CRS4 e Italgas nel seguito indicate singolarmente come la **“Parte”** e  
congiuntamente come le **“Parti”**)

per la

### **promozione della cooperazione scientifica**

1. Le Parti stipulano il presente accordo (**“Protocollo”**) per avviare attività di collaborazione, in aree di reciproco interesse, a beneficio delle Parti. Sulla base dei principi di uguaglianza e reciprocità, il presente Protocollo funge da quadro generale per la cooperazione tra le Parti in relazione alla successiva predisposizione di programmi di collaborazione più specifici, che verranno di volta in volta definiti tra le Parti con la sottoscrizione di appositi accordi scritti (**“Accordi Attuativi”**), che richiameranno il presente Protocollo per costituirne parte integrante.
2. Obiettivi chiave della collaborazione delle Parti di cui al presente Protocollo sono:
  - i. promuovere attività di ricerca congiunte nel settore delle tecnologie di produzione ed utilizzo dell'idrogeno (gli **“Ambito di Collaborazione”**);
  - ii. promuovere lo scambio di informazioni e/o materiali riguardanti i temi di ricerca comuni;
  - iii. identificare altre aree di possibile interesse e collaborazione.
3. Ciascuna delle Parti provvede a designare, secondo quanto qui di seguito riportato, un proprio referente tecnico/scientifico che supervisionerà e faciliterà l'attuazione del presente Protocollo, in cooperazione con l'altro referente. L'estensione dell'Ambito di Collaborazione dovrà essere discussa e stabilita dalle Parti sulla base dei bisogni e degli interessi delle stesse.

Le Parti concordando quanto segue:

- i. CRS4 nomina come proprio referente Alberto Varone (Ricercatore).
- ii. Italgas nomina come proprio referente Ruggero Bimbatti

Le specifiche attività che verranno effettuate nell'ambito del presente Protocollo saranno determinate sulla base dei fondi a disposizione di ciascuna delle Parti e da ulteriori fondi che potranno essere ottenuti da ciascuna di esse, o congiuntamente attraverso finanziamenti esterni. Tali attività saranno definite mediante la sottoscrizione - di volta in volta – ad opera delle Parti, di un Accordo Attuativo che definirà l'oggetto, le condizioni, la durata, i corrispettivi e le modalità di svolgimento delle stesse. Resta inteso che in nessun caso una Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra ove nel periodo di durata del presente Protocollo non si addivenga alla sottoscrizione di uno o più Accordi Attuativi.

4. Ciascuna delle Parti conserva la propria autonomia nel condurre attività di ricerca, anche su temi analoghi e coincidenti a quelli rientranti negli Ambiti di Collaborazione, al di fuori del presente Protocollo, restando inteso che dette ulteriori attività di ricerca dovranno essere svolte senza l'utilizzo delle informazioni confidenziali comunicate e/o delle risorse fornite dall'altra Parte ai sensi del presente Protocollo e/o degli Accordi Attuativi.

Tutti i dati, le informazioni, le invenzioni (brevettabili e non) le conoscenze tecniche, i risultati tecnici o scientifici, di qualsiasi forma e natura e tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo brevetti, domande di brevetto, modelli di utilità, modelli industriali e relative domande, topografie a semiconduttori, marchi, ditte, insegne, nomi a dominio, nonché i diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a progetti, dati, informazioni, disegni, testi, immagini, software, fotografie, banche dati, *know how* che siano di proprietà, o che siano stati dati in licenza d'uso ad una delle Parti, precedentemente all'avvio dell'attività disciplinato dal presente Protocollo oppure siano sviluppate in costanza del presente Protocollo ma indipendentemente dall'esecuzione di questo ("**Background IP**"), sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha sviluppati e/o ottenuti in licenza d'uso. In nessun caso il presente Protocollo determina la concessione di una licenza o di altro diritto in favore di una Parte in relazione al Background IP dell'altra Parte, salvo quanto espressamente previsto in ciascun Accordo Attuativo, che potrà derogare alle previsioni di cui al presente articolo 4 con efficacia limitata a detto Accordo Attuativo.

5. Nessuna delle Parti è obbligata a rivelare informazioni riservate all'altra Parte.
6. Ciascuna delle Parti, si impegna a (i) mantenere confidenziale e non rivelare a qualsiasi terzo, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, (ii) non utilizzare per scopi diversi da quelli contemplati dal presente Protocollo e dai singoli Accordi Attuativi, (iii) impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari al fine di rendere inaccessibile a terzi, qualsiasi informazione specificatamente contrassegnata come "confidenziale", comunicata da una delle Parti all'altra nell'ambito del presente Protocollo. Ai fini del presente articolo non sono considerati come "qualsiasi terzo" gli affiliati di ciascuna Parte, quali

personale dipendente, ricercatori e studenti di dottorato di ricerca: ciascuna delle Parti è autorizzata a divulgare le informazioni riservate ai propri affiliati che abbiano valide ragioni per entrarne a conoscenza ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo, a condizione che la divulgazione sia preceduta da una adesione esplicita e formale di tali medesimi affiliati al rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente Protocollo. Resta inteso tra le Parti che in ogni caso nessuna delle Parti potrà utilizzare e/o divulgare le informazioni e i dati inviati dall'altra Parte, salvo che quest'ultima – su richiesta della Parte che intende utilizzare o divulgare le suddette informazioni e/o i dati – non abbia espressamente escluso che le informazioni ed i dati costituiscano segreto aziendale o dato commercialmente sensibile dell'altra Parte.

7. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni:
  - che siano state di dominio pubblico al momento della divulgazione oppure altrimenti messe a disposizione del pubblico, come si evince dai documenti disponibili e pubblicati;
  - che siano diventate di dominio pubblico dopo la divulgazione senza la responsabilità della parte ricevente;
  - che siano state acquisite in assenza dell'obbligo alla segretezza successivamente alla divulgazione da parte di terzi che potessero legittimamente disporne;
  - la cui divulgazione sia stata richiesta dalla legge o regolamentazioni vigenti, nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità;
  - di cui la parte ricevente sia in grado di dimostrare di avere avuto conoscenza ancor prima dell'avvenuto ricevimento delle stesse dalla controparte in forza del presente Protocollo.
8. Alla cessazione, per qualsiasi motivo intervenuta, del presente Protocollo ciascuna Parte restituirà all'altra tutte le informazioni confidenziali comunicate da quest'ultima al fine di svolgere le attività nell'ambito del presente Protocollo oppure, qualora richiesto dalla parte divulgante, provvederà alla distruzione delle predette informazioni confidenziali e degli altri documenti e materiali, fornendo alla parte divulgante una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuta distruzione.
9. Salvo sia diversamente disposto negli Accordi Attuativi, la titolarità di tutti i dati sperimentali, le informazioni, le invenzioni (brevettabili e non) le conoscenze tecniche, i risultati tecnici o scientifici ottenuti attraverso le attività svolte congiuntamente dalle Parti in esecuzione del presente Protocollo e in ragione di esso e dei successivi Accordi Attuativi ("**Risultati**") e dei relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale sarà disciplinata come segue; a seconda che:
  - i Risultati siano stati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti;
  - i Risultati siano stati conseguiti congiuntamente dal personale di entrambe le Parti.
10. In caso di Risultati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti, la titolarità dei diritti di proprietà industriale sui Risultati, spetterà interamente alla Parte che li ha conseguiti.

11. I Risultati conseguiti congiuntamente dal personale di entrambe saranno considerati di proprietà congiunta delle stesse, secondo quote stabilite in base all'apporto fornito dal personale di ciascuna Parte, da quantificarsi con apposito accordo contenente la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà ("Accordo di Contitolarità"). Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra le Parti interessate, le quote si presumono uguali.
12. Fatto salvo quanto previsto negli Accordi di Contitolarità di volta in volta conclusi tra le Parti, i Risultati ottenuti congiuntamente saranno regolati sulla base delle previsioni che seguono.
13. Le Parti si daranno pronta comunicazione del conseguimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa e collaboreranno nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati stessi.
14. Nel caso in cui le Parti decidano concordemente di procedere alla tutela dei Risultati ottenuti congiuntamente, la domanda di privativa dei Risultati stessi sarà depositata in contitolarità tra le stesse ed ogni onere e spesa sarà equamente condiviso tra le Parti.
15. Qualora una delle Parti non abbia interesse al deposito dei Risultati ottenuti congiuntamente ne darà comunicazione scritta all'altra nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dei Risultati. In tale ipotesi, la Parte interessata al deposito otterrà dall'altra la cessione a titolo gratuito della quota parte di titolarità dei diritti IP sui Risultati che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti. La Parte interessata al deposito valuterà in piena autonomia l'opportunità di procedere in proprio al deposito di titoli di privativa sui Risultati ceduti.
16. Ciascuna delle Parti avrà il diritto di sfruttare i Risultati ottenuti congiuntamente, sia direttamente, sia attraverso la concessione di licenze non esclusive a terzi, fermo restando che il diritto di sfruttamento dei Risultati ottenuti congiuntamente di cui al presente paragrafo non deve essere in alcun modo inteso quale concessione in favore di una Parte di una licenza implicita (ai fini dell'attuazione di detti Risultati) sul Background IP dell'altra Parte.
17. Il CRS4 avrà diritto di pubblicare i Risultati conseguiti unicamente dal suo personale, fermo restando che le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei Risultati, ove brevettabili. Ogni pubblicazione dei Risultati ottenuti congiuntamente, ovvero ogni pubblicazione proposta da una Parte e che riguardi i Risultati conseguiti unicamente dal personale dell'altra Parte, dovrà essere approvata congiuntamente dalle Parti. A tal fine la Parte interessata alla pubblicazione dovrà richiedere espressamente l'autorizzazione dell'altra Parte, trasmettendo copia di quanto si intende pubblicare. L'assenso dell'altra Parte si intenderà tacitamente concesso, decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione alla divulgazione. Resta espressamente inteso che i Risultati che non siano suscettibili di privativa industriale possono essere liberamente pubblicati da ciascuna Parte.

18. Il presente Protocollo entrerà in vigore a partire dalla firma dall'ultima delle Parti chiamate a sottoscriverlo e avrà durata per i 2 (due) anni successivi, e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite scambio di lettera fra le Parti.
19. Ciascuna delle Parti ha diritto di recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, fermo restando che il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere con raccomandata a/r all'altra Parte, con preavviso minimo di 30 giorni.
20. Qualora una delle Parti non adempia agli obblighi di cui al presente Protocollo, e tale inadempimento non sia di scarsa importanza, l'altra Parte, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1454 del codice civile, avrà facoltà di inviare una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r intimando alla Parte inadempiente di porre rimedio all'inadempimento in un termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto termine il presente Protocollo si intenderà automaticamente risolto.
21. Resta inteso che la cessazione per qualsiasi causa del presente Protocollo o l'eventuale esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti sugli Accordi Attuativi sottoscritti in esecuzione dello stesso, che resteranno regolati dai relativi atti. Le Parti si impegnano a effettuare, alla scadenza del primo anno e, in caso di proroga, con cadenza annuale, una valutazione congiunta delle attività di collaborazione effettuate e dei programmi futuri da realizzare nell'ambito del Protocollo stesso. Il recesso o la risoluzione del Protocollo non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita; in caso di recesso e di risoluzione continueranno in ogni caso a trovare applicazione le previsioni di cui agli artt. da 10 a 17 con riferimento ai Risultati generati nel periodo di efficacia del Protocollo.
22. Gli impegni di riservatezza che ognuna delle Parti ha assunto nei confronti delle altre persisteranno per un periodo di 5 (cinque) anni dopo la perdita di validità del Protocollo, per qualsiasi ragione essa sia intervenuta.
23. Nulla in questo Protocollo potrà essere interpretato come creazione di un'agenzia o di una joint venture.
24. Qualsiasi disputa, controversia o differenza sull'interpretazione di questo Protocollo sarà risolta – ove possibile - per mutuo consenso tra le Parti.
25. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, in relazione alla diversa natura dei dati trattati. Le Parti dichiarano di essere informate e quindi, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i "dati personali" forniti, in qualsiasi forma, vicendevolmente dalle Parti, ai fini della realizzazione di quanto stabilito dal presente Protocollo di intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dal Protocollo stesso.
26. Le Parti, dichiarando di conoscere e di accettare i rispettivi Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo nonché il Codice Etico dell'altra Parte, predisposti in attuazione

del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i., si obbligano a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel proprio Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà alla parte non interessata dalla violazione di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

27. La sottoscrizione del presente Protocollo non pregiudica nessun accordo sottoscritto dalle Parti con soggetti terzi, né istituisce un vincolo di esclusiva tra le stesse.
28. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
29. Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
30. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.
31. In caso di accesso presso i locali ed i laboratori di CRS4 di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente a Italgas, essa dovrà fornire:
  - una dichiarazione di idoneità alla mansione;
  - copia degli attestati di avvenuta formazione generale e specifica;
  - la scheda rischio-mansione,
  - relativi all'attività svolta dal personale interessato.

Sarà impegno di CRS4 fornire al personale di Italgas le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l'addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto del Protocollo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualevolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito di CRS4 aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione di Italgas. Reciprocamente, Italgas provvederà a quanto previsto dal presente articolo 31, in caso di accesso presso luoghi di lavoro di Italgas di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., di CRS4.

32. CRS4 e Italgas si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dal Protocollo alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

33. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui al Protocollo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione.
34. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all'altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare idonee misure di prevenzione e protezione.
35. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, CRS4 e Italgas, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei servizi di prevenzione e protezione delle Parti e nello specifico:
- CRS4 - Servizio prevenzione e protezione, email [studiopisceddamura@gmail.com](mailto:studiopisceddamura@gmail.com) ;
  - Italgas – Servizio prevenzione e protezione, email [maurizio.girard@italgas.it](mailto:maurizio.girard@italgas.it)
36. Le Parti si danno atto e riconoscono che il presente Protocollo è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena reciproca libertà, in relazione a ciascuna delle clausole del presente Protocollo, e con libera determinazione di ciascuna, pertanto non trovano applicazione gli Articoli 1341 e ss. cod. civ..

Data: 13 novembre 2020

Per CRS4

Per Italgas

---

Giacomo Cao  
(Amministratore unico)



---

Pier Lorenzo Dell'Orco  
(Direttore Sviluppo Commerciale)